

CAMERA DEI DEPUTATI N. 378

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUTTIGLIONE, VOLONTÈ, MONGIELLO, FILIPPO DRAGO,
GIUSEPPE GIANNI, DI GIANDOMENICO, ANNA MARIA LEONE**

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica

Presentata il 31 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fallimento della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali presieduta dall'onorevole D'Alema nella XIII legislatura, che si aggiunge agli infruttuosi tentativi delle Commissioni Bozzi, De Mita e Iotti nelle precedenti legislature, e l'impossibilità di dare vita ad una Assemblea costituente, come da noi tenacemente proposto, non devono impedire di affrontare le questioni istituzionali indispensabili per rendere le istituzioni del Paese efficienti e moderne.

Le riforme finora realizzate attraverso lo strumento referendario e sotto l'emotività delle campagne referendarie contro il sistema dei partiti hanno portato a riforme prive di un valido collegamento organico, ed anche le aspettative che derivavano dall'introduzione della legge elettorale prevalentemente maggioritaria sono andate deluse.

A otto anni di distanza dal *referendum* del 1993 che ha abolito il sistema proporzionale e dalla successiva legge elettorale che ha introdotto un sistema uninominale maggioritario al 75 per cento e una quota di proporzionale al 25 per cento, permangono tutti i problemi di cattivo funzionamento di un sistema che ha registrato la rottura della coalizione di centro-destra nel 1995, dopo la prima verifica elettorale, e, quindi, nel 1998, la crisi dell'accordo politico del centro-sinistra fondato sulle desistenze elettorali in quella successiva.

La caduta del Governo Prodi nell'ottobre del 1998 ha dimostrato sia la fragilità del nostro sistema elettorale sia la fragilità della coalizione politica che si reggeva su quelle regole.

Dobbiamo prendere atto dell'inadeguatezza di riforme contraddittorie rispetto alle necessità di definire un modello elet-

torale e costituzionale funzionale alle esigenze del Paese, prendendo altresì atto che si stanno accumulando ritardi nei confronti della ineludibile esigenza di adeguare i meccanismi istituzionali alle mutate esigenze della società.

Gli insoddisfacenti risultati della innovazione elettorale sulla spinta della via referendaria sono di tutta evidenza. I partiti anziché diminuire — come si sarebbe potuto auspicare — sono aumentati a dismisura perché le forze politiche, nella difesa della loro identità, hanno finito in definitiva per introdurre sempre più elementi di proporzionale nel sistema uninominale giungendo progressivamente ad un pluripartitismo esasperato.

Da più parti si ritiene che l'unica via praticabile per correggere le disfunzioni sia quella di apportare modifiche alla Costituzione attraverso lo strumento dell'articolo 138 della Carta costituzionale così come è stato fatto finora per importanti riforme, quali l'elezione diretta del presidente delle giunte regionali per le regioni ordinarie, il giusto processo e il federalismo; sembra pertanto che anche per la sfiducia costruttiva si possa tentare questa via e tale istituto sarà da noi sostenuto con una proposta di legge costituzionale parallela alla presentazione della presente proposta di legge.

Vi è poi un altro dato su cui riflettere. La disomogeneità delle coalizioni ha portato alla crisi delle coalizioni stesse con il passaggio di parlamentari dall'una all'altra coalizione.

Il dibattito tra le forze politiche si è ora incentrato sulla necessità di apportare modifiche alla legge elettorale tali da assicurare una indispensabile stabilità all'esecutivo.

Da parte nostra riteniamo che occorra agire lungo due direttrici. Da un lato prendere atto del fallimento del sistema uninominale reintroducendo un sistema elettorale proporzionale più legato alla nostra storia culturale e politica, che vede un'ampia articolazione di cultura e tradizioni politiche, introducendo uno sbarramento sostanziale al fine di eliminare la

dispersione del voto su sigle e movimenti privi di un forte radicamento nel Paese. Dall'altro lato occorre apportare quelle modifiche costituzionali che concorrano alla stabilità dell'esecutivo. A tale riguardo si ritiene che l'istituto della sfiducia costruttiva sul modello tedesco sia quello più funzionale al nostro Paese.

Di fronte ai profondi, rapidi cambiamenti che investono la società contemporanea e alle spinte che la attraversano, le forze politiche sono chiamate a fornire risposte adeguate e tali da ricreare un solido rapporto tra governanti e governati.

Il forte astensionismo registrato in ogni tipo di consultazione elettorale deve essere attentamente valutato in tutte le sue implicazioni.

Non può essere sottovalutato il malessere che attraversa la società italiana che nelle istituzioni non vede risposte adeguate al bisogno di rappresentanza. Le moderne democrazie richiedono infatti una efficace azione di governo che non può essere disgiunta da una coerente riorganizzazione del pluralismo politico, sociale e istituzionale.

Sono andate deluse le aspettative di quanti si illudevano di importare un sistema elettorale lontano dalla nostra cultura e dalla nostra realtà che — non va dimenticato — privilegia la ricerca di equilibri tra libertà ed uguaglianza, tra diritti e doveri, tra sovranità popolare e pluralismo.

La Costituzione del 1948 contiene indicazioni e potenzialità da sviluppare e che rappresentano un riferimento utile per adeguare il sistema istituzionale alle regole europee, perfezionando senza indugi quei profili strutturali e funzionali dell'apparato pubblico.

Riteniamo che la legge elettorale rappresenti il cardine di ogni riforma e che possa incidere sulla partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese restituendo ad essi la capacità di esercitare un effettivo indirizzo sulle scelte di governo. Il nostro obiettivo è ridare centralità al Parlamento, quella centralità offuscata da un « falso » presidenzialismo, ma che al Par-

lamento fu assegnata dai Costituenti e, dunque, può costituire il punto di partenza per l'adeguamento delle regole.

Per queste ragioni diviene prioritaria l'esigenza di offrire ai cittadini la possibilità di dare chiare indicazioni sulla formazione della maggioranza di governo, rendendo possibile la realizzazione del programma su cui tale maggioranza ha costruito il consenso degli elettori, e prevedendo la sua sostituzione qualora non abbia soddisfatto le aspettative suscitate al momento della investitura.

La presente proposta di legge si inquadra all'interno di un progetto di riforma costituzionale che guarda innanzitutto ai problemi della stabilità di governo; si determina con un chiaro rapporto tra elettori ed eletto realizzando un rapporto diretto dell'elettore con il candidato nell'ambito di collegi più ridotti per la Camera dei deputati.

La presente proposta di legge di riforma elettorale reca disposizioni diverse per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, ed ha i seguenti obiettivi:

a) avvicinare gli eletti agli elettori rendendo più agevole la partecipazione di questi ultimi al processo formativo dell'indirizzo politico; ciò si ottiene attraverso la riduzione dell'ambito territoriale dei collegi e quindi della popolazione di riferimento;

b) stimolare la formazione di coalizioni di governo tra più liste, riducendo le distanze fra i partiti diversi per garantire una maggiore stabilità; ciò si ottiene con l'attribuzione di un incentivo alla coalizione di liste che ottiene la maggioranza relativa;

c) assicurare la permanenza di forze politiche intermedie accanto alle maggiori formazioni politiche presenti nel Paese, forze intermedie che rappresentano culture, valori e tradizioni che arricchiscono la nostra democrazia; ciò può essere conseguito evitando sbarramenti facilmente eludibili ma con la possibilità di partecipare al riparto dei seggi in sede nazionale,

prevedendo requisiti di rappresentatività al di sotto dei quali non si giustifica la presenza in Parlamento perché espressione solo di una frammentazione esasperata. Questi requisiti sono la presenza in un numero di circoscrizioni elettorali che rappresentino almeno la metà della popolazione e il conseguimento di almeno un milione di voti per essere presenti con proprie liste al riparto dei seggi del collegio unico nazionale.

La presente proposta di legge mira a semplificare e favorire il formarsi di coalizioni stabili, capaci di governare perché prevalgono le ragioni dei comuni obiettivi della coalizione piuttosto che gli interessi personali. Se viene meno l'omogeneità di un percorso comune tra gli alleati diviene difficile superare la crisi istituzionale con meccanismi esclusivamente elettorali, come si tenta di fare sopprimendo la quota proporzionale.

Per la composizione del Senato della Repubblica si prevede di pareggiare il numero dei collegi al numero dei senatori. L'area dei collegi sarà divisa in senso riduttivo per territorio e popolazione, adeguando il loro numero alla cifra dei seggi fissati dalla Costituzione secondo criteri di aggiornamento demografico, ed al fine di migliorare ulteriormente, nel senso del suo avvicinamento, il rapporto tra eletti ed elettori. Si propone di fissare al 45 per cento dei voti validamente espressi la quota dei voti necessari per l'assegnazione diretta dei seggi nei collegi uninominali. I seggi non assegnati direttamente saranno attribuiti secondo le regole proporzionaliste su base regionale con una ulteriore innovazione consistente nel fatto che per determinare la cifra elettorale di ogni gruppo di candidati saranno calcolati anche i voti validi espressi nei collegi per i quali è avvenuta la proclamazione del candidato che abbia superato il 45 per cento dei voti.

Per la Camera dei deputati l'assegnazione dei seggi si effettuerà in circoscrizioni di area ridotta (da sette a quindici deputati).

Un numero corrispondente all'88 per cento dei seggi (555) sarà ripartito tra le varie liste all'interno di ogni collegio con il sistema proporzionale mentre il restante 12 per cento dei seggi (75) sarà attribuito in sede nazionale mediante il collegio unico nazionale.

I 75 seggi saranno assegnati alla lista o alle coalizioni di liste che abbiano ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale. Con il conferimento del premio si raggiunge in ogni caso l'effetto di incentivare le coalizioni, mentre superato un certo livello di voti ottenuti nelle circoscrizioni sarà possibile conseguire la maggioranza assoluta dei voti.

Appare evidente come si intenda valorizzare, accanto al criterio della rappresentanza (sistema proporzionale nelle circoscrizioni) quello della stabilità, e garantire la coesione della coalizione di governo (maggioritario nel collegio unico nazionale e premio di coalizione).

Inoltre si tiene conto delle esigenze dei partiti di minore impatto elettorale, condizionando l'accesso al riparto dei seggi

tra le liste nazionali al conseguimento di complessivi un milione di voti validi su tutto il territorio nazionale e prescindendo dal requisito, stabilito dalla previgente legge elettorale proporzionale, dell'acquisizione di un quoziente intero in una circoscrizione.

È importante sottolineare la circostanza che l'attribuzione del premio non è condizionata *a priori* dal raggiungimento di una predeterminata soglia di voti, proprio perché pur partendo da una larga applicazione del sistema proporzionale si vuole comunque incentivare la formazione di coalizioni a fini di governo.

Con le disposizioni recate dalla presente proposta di legge, si intende stimolare il dibattito politico e il confronto parlamentare su una questione, come quella della legge elettorale, che non può essere affidata allo strumento referendario, ma deve trovare in Parlamento, senza pregiudizi, la sede più alta del confronto chiamando tutte le forze politiche alla definizione delle regole comuni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

1. La legge 4 agosto 1993, n. 277, recante nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati, il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, sono abrogati.

2. La legge 4 agosto 1993, n. 276, il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, sono abrogati.

3. Nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, nel decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1994, n. 127, e nella legge 31 dicembre 1996, n. 672, e successive modificazioni, sono abrogate le norme il cui contenuto consegue alle disposizioni abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Con le abrogazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono richiamate in vigore, con le modificazioni di cui alla presente legge, le disposizioni e le tabelle allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n. 277, e la legge 6 febbraio 1948, n. 29, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n. 276. Le leggi e le altre norme richiamate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo continuano

ad applicarsi limitatamente alle questioni pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 2.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta secondo le norme della Costituzione e del presente testo unico.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata nelle singole circoscrizioni per una quota complessiva pari a 555 seggi, e nel collegio unico nazionale per una quota complessiva pari a 75 seggi ».

ART. 3.

1. L'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è delegato a determinare, mediante decreto legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali in base ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.

2. Si procede a revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, successivamente alla pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, in con-

formità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.

3. Ai fini dell'attribuzione dei 75 seggi di cui all'articolo 1, comma 2, alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto sul piano nazionale la maggioranza dei voti validamente espressi, è istituito il collegio unico nazionale ».

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. L'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. I collegi per la elezione della Camera dei deputati sono determinati in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nessun collegio può, di norma, includere territori situati al di là dei confini della regione di appartenenza;

b) alla circoscrizione della Valle d'Aosta è assegnato un seggio;

c) salvo il caso delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari, i collegi sono costituiti da un territorio continuo. I collegi non possono frazionare il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, costituiscano due o più collegi;

d) i collegi devono essere sottomultipli delle circoscrizioni elettorali esistenti e multipli dei collegi finalizzati alla elezione dei consigli provinciali e sono costituiti in modo che ad ognuno di essi vengano attribuiti non più di 15 e non meno di 7 deputati, derogando a tali limiti solo per

dare attuazione ai principi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Le sezioni elettorali, giacenti nel territorio di due o più collegi, si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione ».

ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« I partiti, i gruppi e i movimenti politici che intendono presentare liste di candidati, devono depositare, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi e nel collegio unico nazionale. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito, del gruppo o del movimento-politico ».

ART. 6.

1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Analogo procedimento è seguito ai fini del deposito presso l'Ufficio centrale nazionale delle liste nazionali e dei relativi documenti ».

ART. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati devono essere sottoscritte: *a)* da almeno 1.000 e da non

più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 800.000 abitanti; *b*) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 800.000 abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di cui alle lettere *a*) e *b*) è ridotto della metà ».

ART. 8.

1. L'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore a 75 ed indicare un pari numero di candidati ai fini delle eventuali sostituzioni.

2. Ciascuna lista può comprendere candidati espressione di liste, presentate nei collegi, contrassegnate con lo stesso simbolo, oppure candidati espressione di liste con simboli diversi tra loro collegate.

3. Al riparto dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresì accedere liste tra di loro collegate ».

ART. 9.

1. Il settimo comma dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista medesima intenda distinguersi anche agli effetti delle attribuzioni dei seggi nel collegio unico nazionale ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 20-*bis.* — 1. Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono essere presentate alla cancelleria dell'Ufficio centrale nazionale, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 20, da parte di quei partiti, gruppi e movimenti politici che abbiano presentato liste nei collegi che rappresentano, complessivamente, almeno la metà della popolazione nazionale, quale risulta dall'ultimo censimento generale.

2. I partiti, i gruppi e i movimenti politici, concorrenti alla elezione, possono costituire coalizioni di liste ai fini dell'attribuzione della quota dei seggi, di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando il collegamento delle liste nazionali da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

3. La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata dal presidente, dal segretario, ovvero dalla direzione del partito, del gruppo o del movimento politico, con atto autenticato da un notaio, e depositata assieme alle liste di cui al comma 1. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno ».

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 24-*bis.* — 1. L'Ufficio centrale nazionale, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione:

a) ricusa le liste nazionali presentate fuori del termine di cui all'articolo 17, o

non rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 20-*bis*, comma 1, o presentate da persone diverse da quelle designate all'atto di deposito del contrassegno, o contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nel collegio nazionale;

e) verifica la validità delle dichiarazioni di collegamento eventualmente depositate.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale nazionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale nazionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e correzioni formali e deliberare in merito.

4. L'Ufficio centrale nazionale comunica immediatamente ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate e provvede, per mezzo del Ministero dell'interno, a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* le liste con il relativo contrassegno e con l'indicazione dei collegamenti ammessi e a comunicarle alle prefetture dei capoluoghi dei collegi circoscrizionali, affinché ne diano notizia all'Ufficio centrale circoscrizionale ».

ART. 12.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« L'elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente tra candidati della lista da lui votata ».

ART. 13.

1. Il primo comma dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, ed accerta quali liste siano presenti in un numero di circoscrizioni corrispondenti ad almeno la metà della popolazione nazionale, quale risulta dall'ultimo censimento generale, ed abbiano conseguito una cifra elettorale nazionale di almeno 1.000.000 di voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2) ».

ART. 14.

1. L'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. L'Ufficio centrale nazionale proclama eletti i candidati delle liste nazionali ai quali ha attribuito seggi ai sensi dell'articolo 86-*bis* secondo l'ordine di iscrizione nella lista ».

ART. 15.

1. All'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, le parole: « , anche se proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale, » sono soppresse.

ART. 16.

1. L'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista circoscrizionale o nella stessa lista nazionale segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri ».

ART. 17.

1. Dopo l'articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 86-*bis*. — 1. Ai fini dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2, l'Ufficio centrale nazionale:

a) determina quale lista abbia ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale, attribuendo ad essa 75 seggi;

b) nel caso che la maggioranza sia stata conseguita da una coalizione di liste, procede al riparto dei 75 seggi tra le medesime. A tale fine divide la cifra nazionale dei voti ottenuti dalla coalizione per 75; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra

elettorale nazionale delle liste facenti parte della coalizione per il predetto quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di questi ultimi, a quelle liste che abbiano avuto le maggiori cifre elettorali nazionali: in caso di parità si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente ».

ART. 18.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« 2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà; ».

ART. 19.

1. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del medesimo testo unico, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 20.

1. Il Governo è delegato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riunire in un testo unico le

norme di legge che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati.

CAPO III

NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 21.

1. Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge.

2. Il numero dei senatori spettanti a ciascuna regione è stabilito, a norma dell'articolo 57 della Costituzione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento, con tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. La revisione della tabella di cui al comma 2 è effettuata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, a seguito della pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione e a seguito di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti.

ART. 22.

1. L'articolo 2 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. In ogni regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati.

2. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione ».

ART. 23.

1. L'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

«ART. 3. — 1. Il Governo è delegato, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a determinare, mediante decreto legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali di ciascuna regione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti da un territorio continuo salvo il caso delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti dalla media regionale della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione ai criteri di cui alla lettera a).

2. Si procede alla revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione o dall'entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti. La revisione delle circoscrizioni si effettua per le sole regioni per le quali

si sia verificata una variazione nel numero dei senatori assegnati.

3. La revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali deve essere effettuata applicando i principi e criteri direttivi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 ».

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 24.

1. L'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. La presentazione delle candidature per ciascun collegio è fatta o da singoli candidati o per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.

2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e nell'ambito della stessa regione in non più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione comporta nullità della elezione.

3. Per ogni candidato devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. È consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la

indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

6. La dichiarazione di cui al comma 5 deve essere sottoscritta:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 800.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 800.000 abitanti e fino a 3.000.000 di abitanti;

c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 3.000.000 di abitanti.

7. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 6 è ridotto della metà.

8. Si applicano le norme di cui al primo e secondo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

9. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

10. I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

11. La presentazione del gruppo di candidature deve essere fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

ART. 25.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi, purché non inferiore al 45 per cento del totale dei voti validamente espressi nel collegio ».

ART. 26.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, e come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono sostituiti dai seguenti:

« La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso calcolando anche i voti conseguiti nei collegi ove sia avvenuta la proclamazione dei candidati ai sensi dell'articolo 17.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validamente espressi nel collegio ».

2. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, e come richiamato in vigore ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è abrogato.

ART. 27.

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come richiamato in vigore ai sensi

dell'articolo 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

« 1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà; ».

ART. 28.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle norme di legge che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica.

ART. 29.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 29 del 1948, come sostituito dall'articolo 23 della presente legge.

